



Imposta federale diretta

Berna, 27 gennaio 2004
DB-442 Aen/Mu

Alle amministrazioni cantonali
dell'imposta federale diretta

Lettera circolare

Deduzioni, tariffe e tassi d'interesse 2004 ai fini dell'imposta federale diretta

1. Deduzioni e tariffe per il periodo fiscale 2004 / nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo

Sulla base del messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 2003 (FF 2003 5687), le Camere hanno deciso, il 19 dicembre 2003, di modificare la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo (FF 2003 3896). Due referendum sono stati inoltrati contro il cosiddetto pacchetto fiscale 2001 e la votazione popolare dovrebbe svolgersi probabilmente il 16 maggio 2004. Questa modificazione garantisce che, in caso di accettazione del pacchetto fiscale con votazione popolare, le novità concernenti l'imposizione dei coniugi e della famiglia e le tasse di bollo non entrino in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2004 (ciò che comporterebbe importanti lavori amministrativi), ma solo a partire del 1° gennaio 2005.

Siccome si può supporre che non ci sarà un referendum contro la modificazione del 19 dicembre 2003 e dato che, per di più, le condizioni necessarie per la compensazione degli effetti della progressione a freddo non sono realizzate (vedi paragrafo seguente), le deduzioni e tariffe applicate nei periodi fiscali 1996-2003 nel sistema postnumerando saranno ugualmente valide per il periodo fiscale 2004 (per le deduzioni, vedi l'allegato 2 alla circolare del 17.12.2001, n. 7-2001/2002; per le tariffe, vedi l'allegato 1 alla circolare del 14.1.2003, n. 2-2003). Conviene inoltre rilevare che per l'imposizione speciale delle prestazioni in capitale della previdenza per il periodo fiscale 2004, vanno ancora applicate le tariffe 1997/Prae in tutti i Cantoni e non le tariffe 1996/Post (artt. 38, cpv. 2 e 209, cpv. 3 LIFD).

Dall'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo, con 102,8 punti in dicembre 1995 sulla base di maggio 1993 = 100 (corrispondente a 96,9 punti sulla nuova base di maggio 2000 = 100), l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito a 108,4 punti fino a dicembre 2003 (maggio 1993 = 100) resp. 102,2 punti (maggio 2000 = 100). Ciò corrisponde ad un aumento del 5,5 % e il limite del 7 % previsto per una compensazione degli effetti della progressione a freddo non è dunque raggiunto per il periodo fiscale 2004.

2. Deduzioni fiscali massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) per l'anno fiscale 2004

Le deduzioni massime ai fini della previdenza professionale, e dunque anche il diritto alla deduzione per contributi al pilastro 3a, rimangono immutati al 1° gennaio 2004. Così, come per l'anno fiscale resp. anno di computo 2003 (vedi cifra 2 della circolare del 14.1.2003, n. 2-2003), le deduzioni massime valevoli per l'anno fiscale 2004 ammontano a:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Contribuente con 2° pilastro | fr. 6'077.- |
| Contribuente senza 2° pilastro | fr. 30'384.- |

Queste deduzioni massime costituiscono anche i limiti di contributo. Non è peraltro autorizzato arrotondare le somme dei versamenti.

3. Deduzioni forfettarie delle spese professionali per l'anno fiscale 2004

Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per il periodo fiscale 2004. Con la modifica del 21 agosto 2003 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha dunque deciso di riprendere, per l'anno fiscale 2004, gli stessi importi che per gli anni fiscali resp. anni di computo 2001-2003 (vedi la circolare del 14.1.2003, n. 2-2003).

4. Quote per la valutazione dei proventi in natura per l'anno fiscale 2004

Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per l'anno fiscale 2004 come per gli anni fiscali resp. anni di computo 2001-2003, sono applicabili i promemoria N 1/2001 per gli indipendenti, N 2/2001 per i dipendenti e NL 1/2001 per l'agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002).

5. Tassi d'interesse per l'anno civile 2004

Con la modifica del 19 novembre 2003 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (allegato 2), il Dipartimento federale delle finanze ha fissato i tassi d'interesse per l'anno civile 2004 come segue (riduzione del 0,5 % riguardo al 2003):

| | |
|--|--------|
| Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati | 1,0 %. |
| Interesse di mora e sulle ecedenze d'imposta da restituire | 3,5 %. |

SEZIONE SERVIZI GENERALI
Il capo

A. Jan

Allegati:

1. Modifica del 21.8.2003 dell'appendice all'ordinanza del 10.2.1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RU 2003 3309)
2. Modifica del 19.11.2003 dell'appendice all'ordinanza del 10.12.1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2003 4287)

**Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta**

Modifica del 21 agosto 2003

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice

L'appendice è modificata conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

21 agosto 2003

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

¹ RS 642.118.1

Appendice
(art. 3)

Le deduzioni forfettarie secondo l'art. 3 ammontano per l'anno di calcolo 2004 a:

Spese di trasporto del veicolo privato
(art. 5 cpv. 3)

Fr.

| | | |
|---|--------------------|-------|
| – bicicletta, ciclomotore, motoleggera ² | l'anno | 700.— |
| – motocicletta ³ | il km ⁴ | -.40 |
| – automobile | il km ⁵ | -.65 |

Spese supplementari per pasti

a. *Per i pasti presi fuori casa,*
rispettivamente in caso di lavoro a turni o notturno

(art. 6 cpv. 1 e 2)

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| – deduzione intera | per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno | 14.— 3000.— |
| – mezza deduzione | per ogni pasto principale rispettivamente al giorno l'anno | 7.— 1500.— |

b. *Per soggiorno fuori domicilio*

(art. 9 cpv. 2)

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| – deduzione intera | al giorno l'anno | 28.— 6000.— |
| – deduzione parziale ⁶ | al giorno l'anno | 21.— 4500.— |

Altre spese professionali

(art. 7 cpv. 1)

| | |
|---|--------|
| 3 % del salario netto, minimo l'anno | 1900.— |
| massimo l'anno | 3800.— |

Professione accessoria occasionale

(art. 10)

| | |
|--|--------|
| 20 % del reddito netto, minimo l'anno | 700.— |
| massimo l'anno | 2200.— |

2 Cilindrata fino a 50 cm³, targa di controllo su fondo giallo.

3 Cilindrata oltre 50 cm³, targa di controllo su fondo bianco.

4 È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

5 È salvo l'articolo 5 capoverso 4 (tariffa graduale delle deduzioni forfettarie in rapporto ai chilometri percorsi, deduzione per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno limitata alla deduzione massima accordata per pasti presi fuori casa).

6 La deduzione parziale dev'essere applicata se, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, per uno dei pasti principali è concessa soltanto la mezza deduzione.

Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta

Modifica del 19 novembre 2003

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 1992¹ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta è modificata come segue:

Appendice
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2004, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella².

| In vigore per | Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %) | Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati (in %) |
|--------------------------------|---|---|
| <i>Anno civile³</i> | | |
| 2004 | 3,5 | 1,0 |
| 2003 ⁴ | 4,0 | 1,5 |
| 2002 ⁵ | 4,0 | 1,5 |
| 2001 ⁶ | 4,5 | 2,0 |
| 2000 ⁷ | 4,0 | 1,5 |
| 1999 ⁸ | 4,0 | 1,5 |
| 1998 ⁹ | 5,0 | 2,0 |
| 1997 ¹⁰ | 5,0 | 2,0 |
| 1996 ¹¹ | 5,0 | 2,5 |

¹ RS **642.124**; RU **1993** 717

² La tabella contiene ugualmente, per pro memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente, i quali vengono ancora frequentemente utilizzati.

³ I tassi d'interesse sono d'ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione.

⁴ Modifica del 19 novembre 2002, RU **2002** 4055

⁵ Modifica del 28 novembre 2001, RU **2001** 3088

⁶ Modifica del 27 novembre 2000, RU **2000** 2862

⁷ Modifica del 26 novembre 1999, RU **1999** 3136

⁸ Modifica del 3 novembre 1998, RU **1998** 2724

⁹ Modifica dell'8 dicembre 1997, RU **1997** 3015

¹⁰ Modifica del 4 dicembre 1996, RU **1996** 3430

| In vigore per | Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %) | Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati (in %) |
|---|---|---|
| 1995 ¹² | 5,0 | 3,5 |
| <i>Periodo di tassazione¹³</i> | | |
| 1993/94 ¹⁴ | 6,0 | 4,0 |

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

¹¹ Modifica del 7 dicembre 1995, RU **1995** 5460

¹² Modifica del 29 novembre 1994, RU **1994** 2786

¹³ I tassi d'interesse sono d'ora in poi fissati per anno civile, la prima volta per le imposte del 1995. Fino a e compreso il periodo di tassazione 1993/94 essi sono stati determinati per le imposte dei relativi periodi di tassazione

¹⁴ Ordinanza del 19 marzo 1993, RU **1993** 1264